



REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
NEL COMUNE DI
CASTELFIDARDO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 27 novembre 2025

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI - 1 -*Articolo 1. Finalità e campo di applicazione.....- 1 -**Articolo 2. Definizioni.....- 1 -**Articolo 3. Classificazione dei rifiuti.....- 2 -**Articolo 4. Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi- 3 -***TITOLO II SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI- 4 -***Articolo 5. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta- 4 -**Articolo 6. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta.....- 4 -**Articolo 7. Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori.....- 4 -**Articolo 8. Operazioni di raccolta- 6 -**Articolo 9. Modalità organizzative del servizio della raccolta differenziata- 6 -**Articolo 10. Modalità organizzative dei servizi di raccolta stradali.....- 7 -**Articolo 11. Contenitori portarifiuti.....- 9 -**Articolo 12. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro Ambiente.....- 9 -**Articolo 13. Attività non continuative- 11 -**Articolo 14. Trasporto.....- 11 -**Articolo 15. Pesata dei rifiuti urbani- 12 -**Articolo 16. Attività del Volontariato- 12 -***TITOLO III - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO- 13 -***Articolo 17. Servizio di spazzamento.....- 13 -**Articolo 18. Divieto di abbandono dei rifiuti.....- 14 -**Articolo 19. Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo- 14 -**Articolo 20. Volantinaggio.....- 14 -**Articolo 21. Rifiuti e pulizia dei mercati- 15 -**Articolo 22. Manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti- 15 -*

<i>Articolo 23. Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali.....</i>	<i>- 15 -</i>
<i>Articolo 24. Aree di sosta per nomadi.....</i>	<i>- 16 -</i>
<i>Articolo 25. Comunicazione e accesso all'informazione</i>	<i>- 16 -</i>
TITOLO IV – ACCERTAMENTI E SANZIONI	- 17 -
<i>Articolo 26. Vigilanza, controlli e ispettori ambientali</i>	<i>- 17 -</i>
<i>Articolo 27. Sanzioni</i>	<i>- 17 -</i>
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	- 18 -
<i>Articolo 28. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni</i>	<i>- 18 -</i>
<i>Articolo 29. Modifiche degli allegati al regolamento.....</i>	<i>- 18 -</i>
<i>Articolo 30. Entrata in vigore</i>	<i>- 18 -</i>
<i>Articolo 31. Norme transitorie</i>	<i>- 18 -</i>

ALLEGATO A

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1. Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., basandosi sul Piano industriale della raccolta del Bacino 1 della Provincia di Ancona, per promuovere la corretta gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza al fine di:

- a) ridurre e contenere la produzione di rifiuti;
 - b) avviare, organizzare, agevolare e potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
 - c) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
 - d) assicurare lo smaltimento dei rifiuti raccolti dal servizio pubblico in impianti appropriati e con modalità che garantiscano un alto grado di tutela e protezione della salute, dell'ambiente e delle risorse naturali, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
 - e) ridurre lo smaltimento indifferenziato;
 - f) ridurre la pericolosità dei rifiuti;
 - g) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla gestione dei rifiuti.
2. Le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e sono valide sull'intero territorio comunale.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e conformemente al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. si intende per:
- A) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie di rifiuti definite dalla legislazione vigente e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - B) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto in apposita attrezzatura, impianto di trattamento o di smaltimento;
 - C) Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
 - D) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;

- E) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta;
- F) Trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione o dal punto di raccolta al luogo di trattamento o smaltimento;
- G) Stoccaggio: deposito preliminare di rifiuti in attesa di una successiva fase di trattamento;
- H) Cernita: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;
- I) Trattamento: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- L) Recupero: le operazioni necessarie ad ottenere dai rifiuti prodotti o materie prime conformemente all'allegato C alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- M) Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., compreso il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
- N) gestore del servizio: affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e di igiene del suolo.

Articolo 3. Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento sono classificati come rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs.152/2006 e s.m.i, come specificato nell'articolo 4 del presente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali, come sfalci e potature, provenienti da giardini e aree verdi sia pubbliche che private, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Tra i rifiuti urbani si intendono:
 - a) rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico e di uso comune, provenienti da civili abitazioni, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, ad esclusione delle tipologie di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

- b) rifiuti urbani pericolosi: quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.

3. Tra i rifiuti speciali si intendono:

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: i rifiuti costituiti da inerti di costruzione e demolizione, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) rifiuti da attività commerciali;
- f) rifiuti da attività di servizio;
- g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Articolo 4. Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Sono considerati rifiuti urbani i rifiuti speciali che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali e che rispettino le seguenti condizioni relative alla provenienza:
- a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;
 - b) rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca e rifiuti sanitari che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
 - c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti da lavorazione industriale.

=====

TITOLO II - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI

Articolo 5. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale inclusa la periferia insediata, i centri frazionali e i nuclei abitativi sparsi.
2. Si intendono serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 500 m misurabili sulla viabilità ordinaria dai punti di conferimento, sia stradali che domiciliari.
3. Per viabilità ordinaria si intendono le vie pubbliche e quelle private ad uso pubblico, vicinali, interpoderali e simili ad uso pubblico, ossia sulle quali sia ammesso il libero transito.

Articolo 6. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti con il soggetto affidatario attraverso contratto di gestione.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani è privilegiata la raccolta differenziata con forme che favoriscano la riduzione del quantitativo di materiali da avviare allo smaltimento attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime.
3. La raccolta in tutte le sue fasi deve assicurare un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose e di quelle residue assicurando il rispetto dell'ambiente e della salute.
4. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata in modo differenziato per tipologia di rifiuto con appositi contenitori, salvo casi particolari dove vengono adottate soluzioni diverse.
5. Le tipologie dei rifiuti dei quali si effettua la raccolta differenziata e le modalità di gestione e conferimento sono specificate nell'Allegato A al presente regolamento.
6. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito.
7. Possono essere collocati su richiesta degli interessati, e con eventuali oneri a loro carico, contenitori per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti in area privata, con specifici accordi tra il soggetto gestore del servizio e il richiedente.

Articolo 7. Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore che è tenuto a conservarli e conferirli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate.

2. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore stesso risulta essere utenza iscritta al ruolo; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti provenienti da altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere temporaneo.
3. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati, è fatto divieto negli edifici di nuova costruzione di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani.
4. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare e nelle quali è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti e degli scarti verdi.
5. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori per singola tipologia i quali non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per cui sono stati predisposti ed in particolare è vietato depositare in essi:
 - i rifiuti speciali;
 - i rifiuti elettronici (RAEE), che devono essere conferiti presso il Centro Ambiente;
 - sostanze allo stato liquido o in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - macerie provenienti da lavori edili, che devono essere conferite presso il Centro Ambiente.
6. I rifiuti urbani devono essere depositati solo all'interno dei contenitori destinati alla raccolta o negli idonei sacchi chiusi, fatta eccezione per i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
7. Laddove non sia prevista la raccolta differenziata, il conferimento avviene secondo le modalità specificamente comunicate dal gestore del servizio.
8. Qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare i rifiuti impedendo la corretta chiusura del contenitore, né depositarli all'esterno degli stessi.
9. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.
10. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con le modalità previste dall'Allegato A al presente regolamento.
11. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura fatta salva l'eccezione prevista dal comma 3 dell'art. 107 del D. Dlgs. 152/2006.

Articolo 8. Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dalla Assemblea Territoriale d'Ambito con il gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 6 e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto con il gestore.
2. Il gestore provvede ad assicurare l'espletamento del servizio anche in particolari condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento che comporti la variazione del normale svolgimento del servizio di raccolta.
3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.
4. È fatto obbligo di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico che in aree private.

Articolo 9. Modalità organizzative del servizio della raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata avviene tramite conferimento di specifiche frazioni da parte di ciascuna utenza agli addetti alla raccolta in date ed orari prestabiliti.
2. Date ed orari della raccolta e le loro variazioni devono essere resi noti tempestivamente all'utenza attraverso i mezzi di comunicazione più idonei.
3. Il gestore provvede alla diffusione delle informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti all'utenza dal gestore del servizio e rimangono di proprietà del gestore stesso.
5. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite.
6. I contenitori sono collocati sul suolo privato o in luoghi stabiliti in base a criteri concordati tra l'Assemblea Territoriale d'Ambito ed il gestore del servizio e condivisi dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del decoro urbano, salvo i casi particolari e nel rispetto di quanto trattato nell'art. 10 punto 2.
7. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
8. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido al gestore del servizio della loro alienazione o danneggiamento.
9. Ai fini del presente regolamento si intende per condominio ogni edificio che comprende più di sette unità immobiliari.

10. Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio.
11. E' obbligo dell'utenza non condominiale provvedere all'esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti e di riporli all'interno dei cortili dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
12. E' consentito al gestore concordare diverse modalità di esposizione dei contenitori direttamente con i condomini.
13. Il gestore, per specifiche esigenze di servizio, può accedere con i propri mezzi per la raccolta dei rifiuti su strade ed aree private purché autorizzati dai proprietari, ferme restando le modalità di esposizione di cui ai commi precedenti.
14. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.
15. Il gestore, laddove verifichi che i rifiuti non sono stati introdotti correttamente nei contenitori riservati a ciascuna tipologia di rifiuto, ha facoltà di non procedere al loro svuotamento, segnalando l'oggetto della non conformità in primo luogo all'utente interessato per giusta informazione del motivo della mancata raccolta e successivamente alla stazione appaltante ATA con invio di adeguato report, per l'eventuale applicazione della relativa sanzione.
16. La raccolta domiciliare di alcune tipologie di rifiuti per i quali non è previsto un servizio periodico è organizzata a chiamata secondo le modalità indicata nei successivi articoli.

Articolo 10. Modalità organizzative dei servizi di raccolta stradali

1. Il servizio di raccolta stradale è attuato mediante appositi contenitori nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti.
2. I contenitori su strada devono essere conformi per tipologia e posizionamento a quanto disposto dal Codice della strada e devono riportare le istruzioni da seguire per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati.
3. I contenitori dedicati alle utenze protette (asili, scuole, ospedali, ecc) e postazioni stradali, oltre allo svuotamento secondo calendario stabilito, sono soggetti a lavaggio e/o sanificazione periodica.
4. Lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in essi contenuti avviene utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.
5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
6. I contenitori devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili dall'utenza nonché dai mezzi destinati al loro svuotamento.

7. Il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale deve essere in ogni caso effettuato tenendo conto delle prescrizioni del Codice della strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto del decoro urbano.
8. L'area interessata dai contenitori deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo o costituita da piazzole ricavate nei marciapiedi; a cura del gestore devono essere installate, quando necessario, le protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione dei contenitori.
9. Al fine di consentire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori da parte del gestore del servizio, ai sensi dell'art. 158 del Codice della strada è vietato parcheggiare veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio.
10. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e ad ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
11. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
12. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dal gestore del servizio.
13. Modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori possono essere richieste dalle amministrazioni o dai conduttori degli stabili interessati con motivata domanda al gestore del servizio, che provvede all'accoglimento o al diniego motivato della stessa, secondo le modalità previste dalla Carta del servizio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
14. Il servizio di raccolta stradale comprende anche la raccolta, ad ogni passaggio, di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.
15. Tutti i soggetti che eseguono lavori che interferiscono con le aree su cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo se i lavori comportano lo spostamento di contenitori o ne limitano l'accessibilità e sono tenuti, a proprio carico, all'eventuale ripristino delle piazzole e della segnaletica.
16. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove urbanizzazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria devono essere previsti e realizzati gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani.

Articolo 11. Contenitori portarifiuti

1. I contenitori portarifiuti (cestini) per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico sono svuotati e puliti periodicamente dal gestore del servizio.
2. La tipologia dei contenitori portarifiuti deve essere approvata dell'Amministrazione Comunale; su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

Articolo 12. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro Ambiente

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso la Stazione Ecologica Attrezzata (nel seguito Centro Ambiente).
2. Il Centro Ambiente è costituito da un'area appositamente progettata, realizzata e gestita per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento e smaltimento.
3. Possono essere conferite al Centro Ambiente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di rifiuti:
 - rifiuti urbani domestici ingombranti;
 - rifiuti urbani di giardini privati e similari;
 - rifiuti urbani provenienti da sfalci e potature sia di utenze domestiche, che non domestiche purché siano stati prodotti nel territorio del comune di Castelfidardo;
 - rifiuti per i quali è già stata attivata la raccolta differenziata, quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato di esclusiva provenienza domestica, pile, batterie esauste, ecc.;
 - eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengono attivate altre raccolte differenziate.
4. Per la definizione delle utenze non domestiche (UND) si fa riferimento a quanto elencato nell'Allegato L quinquies del D.Lgs 152/2006.
5. Le aree di localizzazione del Centro Ambiente devono essere recintate, presidiate e custodite.
6. Il Centro Ambiente adottano orari di apertura sufficientemente ampi e adeguatamente comunicati all'utenza.
7. I rifiuti appartenenti alle tipologie raccolte nel Centro Ambiente sono conferiti direttamente dall'utenza.
8. Il Centro Ambiente deve essere dotato di pese idonee alla verifica dei quantitativi di rifiuti conferiti e avviati a destino, fatta eccezione per strutture di ridotte dimensioni all'interno delle quali non risulti tecnicamente e economicamente realizzabile l'installazione dei suddetti sistemi di pesatura.
9. Presso il Centro Ambiente possono conferire i rifiuti indicati tutte le utenze domestiche iscritte al

ruolo del Comune di conferimento (o dei Comuni di conferimento, qualora sia formalizzato il ruolo sovracomunale della struttura in questione).

10. Le utenze commerciali, artigianali e industriali presenti nel territorio comunale possono conferire i rifiuti sopra indicati nei limiti e nelle quantità determinate sulla base delle ricettività impiantistiche specifiche, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti.

11. Le modalità di qualsiasi conferimento di rifiuti all'interno del Centro Ambiente sono le seguenti:

- separazione delle varie tipologie di rifiuto;
- conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti separati;
- divieto di abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- sosta all'interno dell'area di conferimento per il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti;
- rispetto dei limiti quantitativi eventualmente indicati dal gestore per ciascun Centro Ambiente;
- rispetto delle regole di sicurezza e di comportamento espressamente indicate nei cartelli posti all'interno del Centro Ambiente e delle eventuali ulteriori indicazioni impartite dal personale che ha in custodia il Centro Ambiente.

12. Quando il Centro Ambiente è chiuso e/o non presidiato, è vietato l'accesso all'interno dello stesso e il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

13. È in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori o nelle vicinanze del Centro Ambiente stesso.

14. Il gestore è responsabile della corretta gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area.

15. E' vietata in ogni caso la cessione dei rifiuti conferiti al Centro Ambiente a privati cittadini o a ditte non autorizzate al trasporto e/o alla raccolta di rifiuti urbani.

16. Il gestore è responsabile:

- della tempestiva comunicazione all'utenza del calendario e degli orari di apertura al pubblico del Centro Ambiente, nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo;
- della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
- del corretto avviamento dei rifiuti raccolti al rispettivo destino finale o intermedio;

- del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area recintata, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto;
- della vigilanza e della custodia dell'impianto;
- dell'ottemperanza, più in generale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

17. Presso il Centro Ambiente devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se abbandonati su suolo pubblico o smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili, per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, appartenenti alle seguenti tipologie, elencate a titolo esemplificativo:

- oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
- vernici, inchiostri, solventi e relativi contenitori;
- prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
- lampade al neon, alogene, fluorescenti;
- batterie e pile;
- piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
- rifiuti elettronici ed elettronici di cui al D. Lgs.151/2005 e s.m.i.;
- accessori per l'informatica;
- pneumatici provenienti da utenze domestiche;

Articolo 13. Attività non continuative

1. Gli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico devono darne comunicazione all'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) e al gestore del servizio al fine di attivare o integrare i servizi di raccolta; nelle autorizzazioni deve essere prescritto di lasciare al termine del periodo il suolo occupato libero e nelle condizioni in cui è stato concesso.

Articolo 14. Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con automezzi che abbiano caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della strada.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

- b) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
- c) il conferimento, la cernita ed il raggruppamento prima del trasporto presso centri autorizzati.
- 4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare le 48 ore (con esclusione dal computo dei giorni interdetti alla circolazione).
- 5. Le operazioni di trasbordo di rifiuti devono essere effettuate con modalità che impediscano la dispersione di rifiuti, polveri o cattivi odori, lo sversamento di liquami e la generazione di rumore oltre i limiti consentiti da leggi e regolamenti.

Articolo 15. Pesata dei rifiuti urbani

- 1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 3, lett. f) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti e a cura del gestore degli impianti stessi.
- 2. Il gestore del servizio effettua altre pesate aggiuntive dei propri mezzi richieste dall'Assemblea Territoriale d'Ambito e finalizzate ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi eventualmente raccolti presso Comuni diversi autorizzati alle operazioni di trasferimento in Centri di trasbordo sovracomunali.
- 3. I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti suddivisi per tipologia sono raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e sono a disposizione del Comune e degli Enti competenti in materia.

Articolo 16. Attività del Volontariato

- 1. L'Assemblea Territoriale d'Ambito e il Comune, in accordo col gestore del servizio, possono promuovere forme di collaborazione attraverso protocolli ed iniziative con associazioni riconosciute di volontariato e di utilità sociale per la realizzazione di attività di promozione della raccolta differenziata, della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, del riciclo dei materiali e del riuso degli oggetti.
- 2. Le attività proposte dalle associazioni devono essere descritte in una relazione dettagliata dalla quale risultino le effettive capacità e dotazioni del proponente affinché siano garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie nella realizzazione delle stesse, dell'osservanza delle quali le associazioni rimangono uniche responsabili.
- 3. Tutti i rifiuti che derivassero dalle attività di cui ai precedenti commi dovranno essere smaltiti conformemente alla normativa vigente.

=====

TITOLO III - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 17. Servizio di spazzamento

1. Il servizio di spazzamento e pulizia è assicurato sul territorio comunale limitatamente a:

- strade e piazze comunali;
- strade e piazze nelle quali viene effettuato il lavaggio stradale;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- gallerie e sottopassi pubblici;
- fontane, fontanelle pubbliche;
- strade ed aree private soggette ad uso pubblico risultanti da un elenco allegato al contratto con il gestore;
- griglie di deflusso delle caditoie stradali;
- arenili, rive dei fiumi e dei corsi d'acqua non date in concessione, aree golenali purché libere ed accessibili;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
- aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite, tra cui i mercati, per le quali non sia prevista la pulizia in forma autogestita;
- rimozione delle carcasse di animali su strade e aree pubbliche.

2. La definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione del servizio di spazzamento è stabilita nel contratto, individuando le più affidabili soluzioni tecnologiche, operative ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico e sosta veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.

3. L'ATA d'intesa con l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche relative alla frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi. La pulizia delle spiagge marittime e lacuali e delle rive di fiumi, torrenti, canali e fossi di competenza comunale appartenenti a pubblici demani deve essere effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità ovvero su specifica e motivata richiesta dell'ATA d'intesa con il Comune.

4. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le altre frazioni recuperabili.

5. E' fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

Articolo 18. Divieto di abbandono dei rifiuti

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere e stato fisico sul suolo, nel suolo ed in atmosfera (divieto di rilascio di palloncini, lanterne cinesi, festoni e coriandoli in plastica) su aree pubbliche e private, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o rive.
2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla corretta gestione e conferimento dei rifiuti indicati nel presente regolamento si configura come abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.
3. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura abbandonati su aree pubbliche e su aree private comunque soggette ad uso pubblico.
4. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dello stato dei luoghi.
5. Nel caso che non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
6. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
7. Il conferimento dei rifiuti domestici o non domestici difforme dal presente regolamento costituisce abbandono di rifiuto sanzionabile ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento.

Articolo 19. Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, occupa anche temporaneamente aree o spazi pubblici o di uso pubblico è obbligato a provvedere alla pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante.
2. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
3. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale; i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
4. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici è fatto obbligo ai proprietari di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta temporanei istituiti a tale scopo.

Articolo 20. Volantinaggio

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta volantini, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.

Articolo 21. Rifiuti e pulizia dei mercati

1. Nei mercati devono essere assicurate le forme di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità individuate dal gestore del servizio in accordo con l'ATA e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
3. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita.
4. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli, al fine di consentire le operazioni di pulizia ed eventuale igienizzazione delle aree.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali autorizzate e comunicate al gestore del servizio, che individuerà le modalità di raccolta informando i soggetti interessati.

Articolo 22. Manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le attività di spettacoli viaggianti, i luna park, gli organizzatori di manifestazioni a carattere sportivo, commerciale, culturale e istituzionale che utilizzano aree pubbliche, parchi e giardini pubblici devono provvedere a proprie spese a ripulire l'area utilizzata dalla presenza di rifiuti, stipulando apposito contratto con il gestore.
2. I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori privilegiando forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia finale delle aree sono a carico dei titolari delle attività e degli organizzatori delle manifestazioni.
4. Le procedure di autorizzazione di dette manifestazioni possono prevedere il versamento di depositi cauzionali e norme specifiche relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti e al ripristino delle condizioni di decoro delle aree concesse; tali autorizzazioni saranno rilasciate solo ad avvenuta presentazione del contratto di cui al punto 1.

Articolo 23. Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali

1. E' fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni in aree pubbliche, parchi e giardini pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, il responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito ovvero, in difetto, a risarcire al Comune o l'ATA la spesa sostenuta per la pulizia.

3. I letami, gli escrementi animali, i fanghi e i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei circhi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.
4. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
5. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.
6. Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.
7. I rifiuti abbandonati nei bordi dei terreni agricoli devono essere rimossi prima di ogni altra operazione di sfalcio o aratura/lavorazione del terreno da parte del proprietario, se non si conosce la natura del soggetto trasgressore, al fine di evitare il diffondersi di materiale inquinante nel suolo e sottosuolo con conseguente migrazione verso i corsi d'acqua superficiale.

Articolo 24. Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti, le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il gestore del servizio.

Articolo 25. Comunicazione e accesso all'informazione

1. Il gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate, a:
 - pubblicizzare tempestivamente le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero verde e contatto internet;
 - assicurare la presenza sui contenitori per la raccolta di tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento dei materiali;
 - mettere a disposizione degli utenti la Carta del servizio.
2. Le informazioni sulla gestione dei rifiuti del territorio comunale sono rese disponibili a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dal D. Lgs. n. 195/2005.
3. Il Comune rende disponibili le informazioni tramite il proprio Ufficio Ambiente.

TITOLO IV – ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 26. Vigilanza, controlli e ispettori ambientali

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono la Polizia Municipale, gli ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.Lgs. n. 152/2006.
2. Gli ispettori ambientali sono nominati dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco, previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.
3. Gli ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, hanno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore anche attraverso la richiesta di documenti e di irrogare relativa sanzione amministrativa.
4. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente regolamento.

Articolo 27. Sanzioni (aggiornamento D.Lgs n.116 08/08/2025)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente regolamento, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali, sotterranee oppure in atmosfera è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1500 (euro millecinquecento/00) a € 18000,00 (euro diciottomila/00).

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi.

2. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi di piccolissima taglia ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo n. 152/2006 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 (euro ottanta/00) a € 320,00 (euro trecentoventi/00).
3. Come modificato da conversione in legge del D.L. 116 del 8 agosto 2025 con la Legge 147/2025, chi effettua abbandono o deposito di rifiuti urbani accanto a contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €1000 a €3000.

Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

4. Per tutte le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché da altre norme statali o regionali, si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 (euro centocinquanta/00) a € 1000,00 (euro mille/00).

5. Nel caso di violazione in postazione condominiale, la sanzione viene erogata alla singola utenza qualora individuata a seguito di ispezione o denuncia; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo, fatta salva la tempestiva denuncia in data antecedente all'accertamento della violazione.

=====

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati il precedente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera del Consiglio n. 127 del 28/09/1999 ed il Regolamento del Centro Ambiente.
2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 29. Modifiche degli allegati al regolamento

Gli Allegati al presente regolamento potranno essere aggiornati dall'ATA, in accordo con il Comune e sentito il gestore del servizio, in relazione a nuove modalità e tipologie di raccolta differenziata, a nuove tecnologie disponibili e a nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 30. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2026.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
NEL COMUNE DI CASTELFIDARDO**

ALLEGATO A

A01 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee	- 1 -
A02 - Raccolta differenziata del vetro e dei metalli	- 1 -
A03 - Raccolta differenziata della plastica	- 1 -
A04 - Raccolta differenziata della frazione verde	- 2 -
A05 - Raccolta differenziata della frazione organica	- 2 -
A06 - Raccolta differenziata delle pile	- 3 -
A07 - Raccolta differenziata delle batterie al piombo	- 3 -
A08 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti	- 3 -
A09 - Raccolta differenziata delle siringhe	- 3 -
A10 - Rifiuti ingombranti	- 3 -
A11 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)	- 4 -
A12 - Rifiuti inerti	- 5 -
A13 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati	- 5 -

=====

A01 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con la raccolta domiciliare “porta a porta” e presso il Centro Ambiente.
2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta. Gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. L’Assemblea Territoriale d’Ambito in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
 - per la carta proveniente dall’utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell’utenza nei giorni e orari prestabiliti in accordo con il gestore del servizio.
3. La raccolta differenziata stradale della carta, limitata ad alcune zone, avviene con appositi contenitori nei luoghi indicati in accordo con il gestore del servizio.
4. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
5. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.

A02 - Raccolta differenziata del vetro e dei metalli

1. La raccolta differenziata del vetro e dei metalli avviene con la raccolta stradale, con appositi contenitori nei luoghi indicati dall’ATA in accordo con il gestore del servizio, e presso il Centro Ambiente.
2. Gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti dai recipienti in vetro o metallo e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire i recipienti in vetro e in metallo in modo indifferenziato. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
4. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
5. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.
6. Per il vetro proveniente da attività artigianali (es. vetrai, corniciai) è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro Ambiente.

A03 - Raccolta differenziata della plastica

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con la raccolta stradale, con appositi contenitori nei luoghi indicati dall’ATA in accordo con il gestore del servizio, e presso il Centro Ambiente.
2. Gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti da recipienti in plastica e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire la plastica in modo indifferenziato. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di

raccolta, con la fornitura di contenitori carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

4. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.

5. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.

A04 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La raccolta differenziata della frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree verdi e giardini se non utilizzata nel compostaggio domestico avviene su chiamata o attraverso la raccolta stradale di prossimità per mezzo di contenitori dedicati e/o presso il Centro Ambiente.

2. Al gestore del servizio è, inoltre, consentito istituire un servizio di ritiro su prenotazione o in occasione della cadenza periodica prestabilita e in ogni caso a titolo gratuito presso l'utente che ne faccia apposita richiesta.

3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

4. La frazione verde non può essere bruciata né raccolta e smaltita in modi difformi dalle vigenti disposizioni legislative.

A05 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. La raccolta differenziata della frazione organica se non utilizzata nel compostaggio domestico avviene con il sistema domiciliare porta a porta, o attraverso la raccolta stradale di prossimità per mezzo di contenitori dedicati.

2. Sono raccolti in modo differenziato i seguenti materiali di rifiuto:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.

4. La raccolta domiciliare è effettuata, con l'utilizzo di contenitori singoli o condominiali.

5. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti di materiale idoneo, salvo diversa disposizione, e deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.

6. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è generalmente bisettimanale nella stagione invernale/autunnale e trisettimanale nella stagione estiva e tardo primaverile.

7. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, sono definiti criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.

8. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle stabilite e conferire la frazione organica sfusa o chiusa in sacchetti non idonei negli appositi contenitori.

A06 - Raccolta differenziata delle pile

1. La raccolta differenziata delle pile usate di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso il Centro Ambiente e presso alcuni rivenditori e conformemente a quanto previsto dal D.M. 3 luglio 2003 n. 194.
2. Il gestore è tenuto ad installare, all'interno o all'esterno dei rivenditori, tali contenitori, in rapporto non inferiore ad uno ogni mille abitanti.
3. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile usate e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

A07 - Raccolta differenziata delle batterie al piombo

1. La raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste (provenienti ad esempio da auto, sollevatori, ecc.) di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso il Centro Ambiente e presso i rivenditori e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico tali contenitori nel proprio punto di vendita.
3. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle batterie al piombo esauste e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.
4. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

A08 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti o non utilizzati devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie e il Centro Ambiente.
2. Ogni farmacia deve posizionare al proprio interno, a disposizione dell'utenza, un apposito contenitore per la raccolta dei medicinali scaduti.
3. La conservazione dei medicinali conferiti dagli utenti fino alla consegna al gestore del servizio di raccolta differenziata è esclusiva cura della farmacia stessa.

A09 - Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe ed aghi devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso il Centro Ambiente.
2. Siringhe ed aghi abbandonati sono raccolti dal gestore del servizio in modo differenziato e presso il Centro Ambiente.
3. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitore rigido a perdere, resistente alla puntura recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti" ed il simbolo del rischio biologico, contenuto nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".
4. Il contenitore interno distributori siringhe, deve essere rigido ed estraibile.

A10 - Rifiuti ingombranti

La raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti avviene presso il Centro Ambiente e con la raccolta domiciliare "porta a porta" su chiamata al numero verde del Gestore del servizio.

A11 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)

1. La raccolta differenziata apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE) avviene principalmente presso il Centro Ambiente e con la raccolta domiciliare “porta a porta” su chiamata.
2. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono quelli appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1 A del DLgs. 151/2005:
 - Grandi elettrodomestici
 - Piccoli elettrodomestici
 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 - Apparecchiature di consumo
 - Apparecchiature di illuminazione
 - Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 - Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
 - Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
 - Strumenti di monitoraggio e di controllo
 - Distributori automatici.
3. I rivenditori contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente hanno l'obbligo del ritiro del bene sostituito.
4. Tutte le altre operazioni relative ai RAEE non previste nel regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani, sono disciplinate ai sensi del D.Lgs. 151/2005 .
5. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta nel seguito un breve elenco dei RAEE domestici di maggior diffusione:
 - Frigoriferi
 - Congelatori
 - Lavatrici
 - Lavastoviglie
 - Forni a microonde
 - Aspirapolvere
 - Macchine per cucire
 - Ferri da stiro
 - Frullatori
 - Rasoi elettrici
 - Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
 - Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
 - Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
 - Stampanti
 - Copiatrici
 - Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
 - Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
 - Terminali e sistemi utenti
 - Fax
 - Telefoni
 - Telefoni cellulari
 - Apparecchi radio
 - Apparecchi televisivi
 - Videocamere
 - Videoregistratori
 - Registratori hi-fi
 - Apparecchiature di illuminazione
 - Tubi fluorescenti
 - Sorgenti luminose

- Trapani
- Seghe
- Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
- Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
- Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
- Treni elettrici e auto giocattolo
- Consolle di videogiochi portatili
- Videogiochi
- Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
- Termostati.

A12 - Rifiuti inerti

1. I rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione edile devono essere conferiti a cura di chi esegue i lavori direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati e conformemente con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.
2. Per i rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate in proprio è consentito il conferimento presso il Centro Ambiente.

A13 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Presso il Centro Ambiente sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, pannoloni e pannolini, scarpe e borse usate, legno, metalli, contenitori per sostanze pericolose od altri rifiuti particolari.
2. Oltre che presso il Centro Ambiente, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

=====

